



Titolo

CORTE FEDERALE D'APPELLO – VIZI DELLA DECISIONE IMPUGNATA - MANCANZA DI MOTIVAZIONE

Descrizione

Nell'ambito del processo sportivo la mancanza della motivazione non rappresenta una causa di nullità della pronuncia e il relativo accertamento non comporta la regressione del processo al grado precedente. Difatti, a norma dell'art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS, il vizio in questione si traduce soltanto in un vizio della decisione impugnata che - in forza del principio devolutivo del gravame - questa Corte federale d'appello è legittimata a eliminare, integrando la motivazione carente o insufficiente e, comunque, decidendo sul merito della causa (CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 17/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 44, comma 3, CGS; art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS;

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 0017 CFA del 2 agosto 2023 (Sigg.ri Andrea Cariola-Vincenzo Cosa-A.S.D. Marca Football Club/Procura Federale Interregionale)